



REGIONE LAZIO

Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione

POR LAZIO FSE 2007/2013

OBIETTIVO 2

COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse II Occupabilità

AVVISO PER LA COSTITUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SISTEMI DI PLACEMENT DI UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE E PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI

€ 4.000.000,00

Art. 1 Obiettivi

La Regione Lazio, in coerenza con le esigenze rilevate nell'ambito del territorio laziale, in linea con gli interventi previsti dal POR Lazio FSE 2007-2013, Asse II Occupabilità obiettivo specifico d)) e dal PET 2008 – 2010 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 10 settembre 2006 n. 276 concernente “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, intende avviare un progetto volto a promuovere la costituzione e/o il potenziamento dei sistemi di placement delle università e degli istituti di alta formazione - di seguito denominati AFAM -.

Il POR Lazio FSE 2007 – 2013, attraverso il contributo dell'Asse II Occupabilità mira a migliorare l'accesso all'occupazione e a promuovere lo sviluppo occupazionale.

All'interno dell'Asse II del POR FSE 2007 – 2013, l'obiettivo specifico d) si propone di aumentare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle istituzioni del mercato del lavoro potenziando, tra l'altro, i servizi d'incontro domanda – offerta lavoro ed i servizi di orientamento dei Centri per l'impiego e della formazione.

Lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi di placement presenti nelle Università e negli Istituti AFAM della Regione costituisce uno strumento idoneo all'attuazione di politiche attive del lavoro, soprattutto nell'attuale contesto in cui la crisi economica ed occupazionale è di tipo globale e colpisce, in particolare, i giovani in cerca di prima occupazione, che non possono fruire del sostegno degli ammortizzatori sociali.

La costituzione e/o il potenziamento dei sistemi di placement per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro può servire ad attenuare l'incidenza della disoccupazione strutturale e della disoccupazione frizionale.

In particolare, la costituzione e/o il potenziamento dei sistemi di placement che utilizzano reti formali per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro è finalizzata ad attenuare l'incidenza della disoccupazione strutturale, che dipende dall'insufficiente corrispondenza tra impieghi richiesti e professionalità offerte nel mercato del lavoro; e della disoccupazione frizionale, nella quale il collocamento dei lavoratori è ritardato rispetto alla disponibilità dei posti.

Con il presente Avviso la Regione intende supportare gli Atenei e gli Istituti AFAM presenti nel territorio, nella costituzione e nel potenziamento dei loro servizi di placement, nel pieno rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina lo svolgimento delle attività di intermediazione nel mercato del lavoro.

Il presente Avviso si compone di due sezioni:

- alla prima sezione possano partecipare le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie rappresentate nel CRUL – Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio - nonché gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale aventi sede nella Regione che non hanno partecipato alla costituzione del portale SOUL, in modo da ampliare il numero dei soggetti ammessi alla presentazione dei progetti;

- alla seconda sezione possano partecipare le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie rappresentate nel CRUL – Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio - nonché gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale aventi sede nella Regione che

dispongono del sistema di placement SOUL, in modo da salvaguardare e valorizzare le conoscenze e competenze che sono state acquisite.

Gli obiettivi che la Regione intende raggiungere sono:

- coinvolgere il maggior numero di università e istituti AFAM all'interno di reti di servizi di placement integrate;
- rafforzare le relazioni tra il mondo accademico e quello delle imprese;
- combattere la disoccupazione che colpisce le alte professionalità in modo da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'Avviso prevede, tra l'altro, la realizzazione di azioni di orientamento specifiche, l'impiego dello strumento delle borse lavoro per sostenere tirocini formativi presso aziende private, la realizzazione di interventi di comunicazione sul territorio finalizzati a coinvolgere attivamente le imprese nella rete dei servizi di placement.

Art. 2 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare proposte per il presente avviso i seguenti soggetti singoli o associati in ATI/ATS:

Le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie rappresentate nel CRUL – Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio - nonché gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale aventi sede nella Regione Lazio.

Tali Enti costituiscono i soggetti beneficiari in quanto sono responsabili, in via esclusiva, dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni contenute nel progetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

I soggetti sopraindicati possono presentare, a pena di esclusione, un solo progetto, da soli o raggruppati in Associazione Temporanea d'Impresa – **ATI** – o in Associazione Temporanea di Scopo – **ATS**; in particolare:

- è vietato partecipare a più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare in forma individuale e in raggruppamento o consorzio;

Nel caso in cui la proposta sia presentata da un ATI o da un ATS dovranno essere specificate, nel progetto, i ruoli e le attività che saranno realizzate da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS, unitamente alle connesse quote finanziarie di competenza; l'eventuale variazione di attività dovrà essere comunicata tempestivamente, rispetto all'avvenuta modifica, all'Autorità di Gestione.

In aderenza con le disposizioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2009 -si precisa che l'ATI, l'ATS costituiscono, nel loro insieme, il Soggetto proponente; pertanto:

- la sostituzione di uno dei mandanti è ammessa solo in casi eccezionali, debitamente motivati, previa valutazione ed autorizzazione dell'Autorità di Gestione;

- il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione non è configurabile come delega a terzi;
- i singoli componenti dell'Associazione operano a costi reali, senza possibilità di ricarichi, e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate.

Art. 3 Destinatari degli interventi

In relazione al presente Avviso, sono destinatari degli interventi, *a pena d'inammissibilità* del progetto:

- i neolaureati e neodiplomati degli istituti AFAM residenti nel Lazio, disoccupati o inoccupati, che abbiano conseguito la Laurea o il Diploma da non più di 12 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al progetto;
- i laureandi e diplomandi AFAM residenti nel Lazio, disoccupati o inoccupati, che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al progetto abbiano ricevuto l'assegnazione del titolo della tesi.

Art. 4 Affidamento di attività progettuali a soggetti partner

Parti di attività progettuali possono essere svolte da soggetti partner, originariamente indicati come tali nel progetto, o da soggetti tra i quali concorre un vincolo associativo, societario o consortile; in tali casi si precisa che:

- l'Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2007 – 2013 che eroga il finanziamento, è estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti partner;
- il rapporto tra i soggetti partner è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza; l'Ente beneficiario rimane l'unico interlocutore dei confronti dell'Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2007 – 2013 che eroga il finanziamento;
- il rapporto tra i soggetti partner non è configurabile come delega a terzi;
- i beneficiari, gli attuatori, ed i partner, del progetto, poiché partecipano direttamente alle attività, operano a costi reali, senza possibilità di ricarichi, e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate; per le attività che saranno espletate per la quota di competenza, i partner sono tenuti a presentare fattura o nota di debito intestata al soggetto proponente, beneficiario del finanziamento;
- nel progetto dovranno essere specificati i ruoli, le attività e le connesse quote finanziarie previste in capo a ciascun soggetto facente parte del partenariato; la sostituzione di uno dei partner è ammessa solo in casi eccezionali, debitamente motivati, previa valutazione ed autorizzazione dell'Autorità di Gestione;
- l'eventuale variazione di attività del soggetto partner dovrà essere comunicata tempestivamente, rispetto all'avvenuta modifica, all'Autorità di Gestione.

Art. 5 Affidamento di attività progettuali a soggetti terzi

Il beneficiario responsabile dell'avvio e dell'attuazione del progetto può affidare parte delle attività a soggetti terzi non partner, in conformità ed entro i limiti previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, paragrafo 4, cui espressamente si rinvia.

In caso di affidamento a terzi delle attività progettuali il beneficiario dovrà produrre, in sede di verifica, tutta la documentazione amministrativa e contabile attestante il rispetto delle norme e delle procedure contenute nella circolare sopraindicata.

E' comunque vietata, ***a pena d'inammissibilità***, la delega a terzi delle attività progettuali.

Art. 6 Azioni Ammissibili

Il presente Avviso si compone di due sezioni, ciascuna delle quali comprende un complesso di azioni.

I soggetti sono ammessi a partecipare ad una sola sezione; pertanto è vietato, ***a pena d'inammissibilità***, partecipare ad entrambe le sezioni;

è altresì vietato, ***a pena d'inammissibilità***, presentare più progetti per la stessa sezione.

1) alla prima sezione possano partecipare le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie rappresentate nel CRUL – Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio - nonché gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale aventi sede nella Regione Lazio che non hanno partecipato alla costituzione del portale SOUL e che intendano:

- realizzare una piattaforma informatica autonoma per la costituzione di un sistema di placement e di orientamento al lavoro per laureandi e laureati in rete con i servizi per l'impiego, che attui la Borsa Continua Nazionale del Lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs 276/2003;

- adattare il software disponibile in modo da poter accedere alla piattaforma informatica SOUL .

2) alla seconda sezione possano partecipare le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie rappresentate nel CRUL – Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio - nonché gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale aventi sede nella Regione Lazio che dispongono del sistema di placement SOUL

1° SEZIONE

I progetti dovranno essere presentati nella modalità di progetto integrato/complesso (più azioni) e dovranno fare riferimento alle seguenti azioni finanziabili.

Tutte le Azioni della sezione sono obbligatorie.

Ciascuna azione dovrà essere compresa e singolarmente dettagliata nell'ambito del piano finanziario.

Azione A: *Adattamento del software per l'utilizzo di un sistema di placement e di orientamento al lavoro per laureandi e laureati in grado di lavorare in rete con i servizi per l'impiego*

Nell'ambito del costo complessivo del progetto questa azione non può valere più del 55%.

Azione C: *Servizio di orientamento finalizzato al placement*

Nell'ambito del costo complessivo del progetto questa azione non può valere più del 20%.

Azione E: *Comunicazione*

Nell'ambito del costo complessivo del progetto questa azione non può valere più del 10%.

Azione F: *Gestione ed attuazione del progetto*

Nell'ambito del costo complessivo del progetto questa azione non può valere più del 15%.

2° SEZIONE

I progetti dovranno essere presentati nella modalità di progetto integrato/complesso (più azioni) e dovranno fare riferimento alle seguenti azioni finanziabili.

L'azione B è facoltativa in quanto può essere contenuta o meno nel progetto; le altre azioni sono obbligatorie.

Ciascuna azione contenuta nel progetto dovrà essere compresa e singolarmente dettagliata nell'ambito del piano finanziario.

Azione B: *SVILUPPO ED AMPLIAMENTO DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA*

Nell'ambito del costo complessivo del progetto questa azione non può valere più del 5%; tale azione è facoltativa.

Azione C: *Servizio di orientamento finalizzato al placement*

Nell'ambito del costo complessivo del progetto questa azione non può valere più del 20%.

Azione D: *Borse Lavoro per Tirocini*

Nell'ambito del costo complessivo del progetto questa azione non può valere più del 50%; qualora il progetto non contenga l'azione B la presente azione potrà valere fino al 55%.

Azione E: Comunicazione

Nell'ambito del costo complessivo del progetto questa azione non può valere più del 10%.

4) Azione F: Gestione ed attuazione del progetto

Nell'ambito del costo complessivo del progetto questa azione non può valere più del 15%.

Art. 7 Contenuto delle singole azioni

AZIONE A: Adattamento del software per l'utilizzo di un sistema di placement e di orientamento al lavoro per laureandi e laureati in grado di lavorare in rete con i servizi per l'impiego

L'azione è volta alla realizzazione di una piattaforma informatica autonoma per la realizzazione di un sistema di placement e di orientamento al lavoro per laureandi e laureati in rete con i servizi per l'impiego che attui la Borsa Continua Nazionale del Lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs 276/2003 ovvero all'adattamento del software che consenta l'accesso alla piattaforma informatica SOUL .

Essa è diretta, pertanto, esclusivamente alle università e gli AFAM aventi sede nella Regione che non hanno partecipato alla costituzione del portale SOUL.

Tali soggetti possono partecipare al presente avviso:

- dotandosi di un sistema di placement che sia in rete con i servizi per l'impiego che attui la Borsa Continua Nazionale del Lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs 276/2003 al fine di consentire la gestione integrata e lo scambio delle informazioni relative alla domanda e all'offerta di lavoro;
- adattando il proprio software al fine di accedere alla piattaforma informatica SOUL .

AZIONE B: SVILUPPO ED AMPLIAMENTO DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA

Questa azione, facoltativa, prevede l'implementazione del software della piattaforma informatica dedicata alla gestione del rapporto tra domanda e offerta di lavoro per la realizzazione di servizi aggiuntivi, rispetto a quelli già offerti dal sistema di placement SOUL, quali ad esempio l'interfaccia con le imprese interessate ad accogliere i tirocinanti.

Essa è diretta, pertanto, esclusivamente ai soggetti che hanno già partecipato alla realizzazione del sistema di placement SOUL.

La presente azione verrà realizzata utilizzando il principio di flessibilità di cui al comma 2 dell'art. 34 del Regolamento (CE) 1083/2006.

AZIONE C: SERVIZIO DI ORIENTAMENTO FINALIZZATO AL PLACEMENT

Questa azione è preordinata all'erogazione di servizi di orientamento interni alle università e agli istituti AFAM per orientare sia i soggetti che hanno completato il corso di studi (laureati e diplomati) sia i laureandi e diplomandi, al fine di agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro.

Tali attività potranno realizzarsi mediante l'attuazione di un pacchetto integrato di strumenti di orientamento, quali: sportelli informativi, counseling professionale, seminari informativi, presentazioni aziendali, etc..

AZIONE D: BORSE LAVORO PER TIROCINI

Questa azione prevede l'erogazione di borse lavoro, da effettuare mediante l'adozione di procedure di evidenza pubblica, per tirocini formativi da svolgersi presso imprese, agenzie, centri di ricerca, ecc. aventi sede nel Lazio o anche in altre Regioni.

I tirocini finanziati con le borse lavoro dovranno avere una durata massima di 6 mesi, per un impegno settimanale di una durata orientativa di 30 ore e dovranno essere attivati a seguito della stipula di una convenzione tra il soggetto attuatore e il datore di lavoro.

I tirocinanti beneficeranno di un sussidio mensile di 450 euro (a cui vanno aggiunte le spese assicurative obbligatorie), erogato tramite l'emissione di mandati di pagamento mensili e dovranno essere seguiti da un tutor secondo un rapporto di ogni 10 tirocinanti per tutor: tale valore, anche ai fini di una riparametrizzazione dei costi deve intendersi come valore mensile.

Non è ammesso il finanziamento con le borse lavoro di:

- tirocini presso università o istituti AFAM, anche terzi rispetto al progetto;
- tirocini presso imprese in cui il titolare o uno o più soci presentino un livello di parentela fino al 2° grado con il tirocinante;
- tirocini obbligatori previsti dalla normativa per l'accesso a specifiche professioni e/o l'iscrizione ad albi professionali;
- tirocini per lo svolgimento di professioni medico-sanitarie;
- tirocini presso imprese, studi professionali, centri di ricerca, ecc, presso i quali il richiedente ha già svolto un tirocinio o una qualsivoglia attività professionale.

La Regione Lazio si riserva, nel caso si verificano i presupposti, la facoltà di incrementare il volume di risorse inizialmente stanziato per tale azione.

AZIONE E: COMUNICAZIONE

Questa azione dovrà prevedere la realizzazione di attività di promozione e comunicazione per far conoscere al mondo produttivo e del lavoro, agli studenti, ai laureati, ai diplomati AFAM e a tutti i soggetti interessati, le azioni, i servizi offerti e gli obiettivi perseguiti con il progetto.

In particolare l'azione dovrà prevedere la definizione di un piano di comunicazione e la realizzazione di almeno un evento di presentazione in fase di avvio del progetto e di uno al momento della conclusione dell'intervento.

L'azione dovrà comprendere attività volte a favorire e sviluppare i rapporti e le sinergie con le imprese e con il mondo produttivo, in modo da favorire la loro adesione nel progetto mediante la stipula di appositi protocolli, convenzioni, ecc.

Inoltre, dovranno essere previste forme e modalità di collaborazione e di diffusione delle informazioni con i servizi per l'impiego.

AZIONE E: GESTIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Questa azione dovrà riguardare l'attuazione complessiva dell'intero progetto e la sua gestione amministrativa.

In sintesi, si riportano i valori ai quali i progettisti dovranno attenersi per la formulazione delle proposte:

1° SEZIONE

Azioni	Costo azione
A: Adattamento del software per l'utilizzo di un sistema di placement	Massimo 55%
C: Orientamento	Massimo 20%
E: Comunicazione	Massimo 10%
F: Gestione e attuazione del Progetto	Massimo 15%
TOTALE	100%

2° SEZIONE

Azioni	Costo azione
B: Sviluppo ed Ampliamento Software	Massimo 5%
C: Orientamento	Massimo 20%
	Minimo 30% Massimo 50%
D: Borse lavoro per Tirocini	Qualora il progetto non contenga l'azione B la presente Azione potrà valere fino al 55%
E: Comunicazione	Massimo 10%
F: Gestione e attuazione del Progetto	Massimo 15%
TOTALE	100%

Il costo ammissibile per ogni progetto potrà variare tra un valore minimo di 100.000 euro e un valore massimo ottenibile aggiungendo al valore minimo il prodotto ottenuto dal numero totale degli iscritti all'ateneo nell'anno accademico 2008/2009 o atenei in caso di ATI/ats per un parametro che, a pena di inammissibilità non potrà superare i 16,00 euro per ciascun iscritto. Ove tale prodotto superi l'importo indicato all'articolo 9 sarà automaticamente decurtato fino al limite massimo ivi indicato (€ 1.500.000,00 per il finanziamento dei progetti della 1° sezione e € 2.500.000,00 per il finanziamento dei progetti della 2° sezione).

Art. 8 – Durata

I progetti dovranno avere una durata massima di 3 anni a partire dall'avvio delle attività, salvo proroghe che dovranno essere espressamente autorizzate.

ART. 9 – Risorse disponibili

Per l'attuazione delle attività previste nel presente avviso la Regione Lazio stanzierà un importo massimo di € 4.000.000,00 a valere sul POR Lazio FSE 2007-2013 Asse II – Capitale Umano obiettivo specifico d), categoria di spesa 65, così ripartito:

€ 1.500.000,00 per il finanziamento dei progetti della 1° sezione.

€ 2.500.000,00 per il finanziamento dei progetti della 2° sezione.

Qualora i fondi stanziati per una delle due sezioni non siano completamente utilizzati a causa dell'insufficienza delle proposte progettuali, la Regione si riserva la facoltà di utilizzare tali risorse per i progetti che concorrono per l'altra sezione.

Art. 10 – Termine e modalità di presentazione delle domande

A pena di esclusione il progetto, contenuto in un unico plico chiuso, dovrà pervenire, entro le ore **12.00 del sessantesimo giorno** dalla data di pubblicazione sul BURL, esclusivamente al seguente indirizzo:

Regione Lazio Direzione Regionale Formazione Professionale FSE e altri interventi cofinanziati via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma.
--

Sul plico dovranno essere indicati:

- la dicitura “AVVISO PER LA COSTITUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SISTEMI DI PLACEMENT DI UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE E PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI”
- il mittente, e cioè il soggetto proponente l'intervento (nel caso di ATI/ATS il soggetto mandatario).
- la sezione dell'Avviso alla quale si partecipa.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione progetti pervenuti oltre il termine indicato.

Il plico potrà essere consegnato all'ufficio accettazione posta della Regione Lazio o spedito a mezzo posta.

Nel caso di invio all'ufficio accettazione posta della Regione Lazio costituirà onere del soggetto partecipante farsi rilasciare la ricevuta attestante data ed ora di consegna del progetto

Nel caso di invii a mezzo posta, i plichi **dovranno** essere inviati solo ed esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai fini della verifica della data di arrivo fa fede il timbro rilasciato dall'Ufficio accettazione posta della Regione Lazio.

In caso di scadenza in giorno festivo, il termine sopraindicato si intende automaticamente prorogato alle ore 12 del primo giorno feriale seguente.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle offerte da parte dei concorrenti, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore.

Art. 11 – Contenuto del plico

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno due buste chiuse, recanti ciascuna l'intestazione del mittente e la dicitura "Busta A" o "Busta B".

BUSTA A

A pena di esclusione, la busta A deve contenere:

1. domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente redatta con firma autenticata o, in caso di autocertificazione, con la allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (allegato 1); si specifica che in caso di ATI/ATS, costituita o costituenda la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti;
2. elenco riepilogativo dei nominativi che cureranno la realizzazione degli interventi, con indicazione del ruolo nel progetto e con allegato i relativi curricula.
3. nel caso di costituenda ATI o ATS, una dichiarazione contenente l'intenzione di costituirsi in ATI/ATS sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti, con l'indicazione dell'ente/società mandatario, dei ruoli e competenze che saranno svolte nel progetto dai singoli soggetti raggruppati nonché del valore economico espresso in euro dei singoli interventi che ciascun soggetto realizzerà (allegato 3);
4. copia della convenzione sottoscritta per accettazione dal proponente o, nel caso di ATI/ATS costituenda o costituita, da tutti i legali rappresentanti dell'ATI/ATS (allegato 4).

Tutta la documentazione sopraindicata dovrà riportare, a pena di inammissibilità, la numerazione progressiva delle pagine; è sufficiente allegare una unica copia del documento di identità del dichiarante per tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi del DPR 445/00.

Resta inteso che l'Amministrazione ha la facoltà di effettuare controlli circa l'esattezza della documentazione prodotta e la veridicità delle dichiarazioni rese.

BUSTA B

La Busta B dovrà contenere il **formulario per la presentazione della proposta progettuale** (Allegato 2), debitamente compilato, redatto in conformità al modello allegato al presente Avviso.

Il formulario dovrà riportare la numerazione progressiva delle pagine, dovrà essere siglato in ogni pagina e sottoscritto all'ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile del legale rappresentante del soggetto proponente o, nel caso di ATI/ATS costituita o costituenda, da tutti i legali rappresentanti dell'ATI/ATS.

Art. 12 – Ammissibilità e criteri di valutazione

La procedura di selezione degli interventi proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria.

La valutazione sarà realizzata da un'apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Direzione Regionale "Formazione professionale FSE e altri interventi cofinanziati".

La Commissione, composta da tre membri, verrà nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il Presidente sarà scelto fra i Dirigenti Regionali, anche in quiescenza, o fra i Dirigenti degli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione, anche in quiescenza, ivi incluse le Aziende ed enti di cui al D.Lgs.502/1992 e s.m.i.. Gli altri componenti della Commissione saranno scelti tra i dipendenti regionali o fra i dipendenti degli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione, ivi incluse le Aziende ed enti di cui al D.Lgs.502/1992 e s.m.i.

Ove l'Amministrazione regionale, ricorrendo ai presupposti previsti dalla vigente normativa, ravvisi la necessità di avvalersi di componenti esterni alla medesima, il loro compenso sarà fissato con determinazione del Direttore Regionale competente in materia di Formazione Professionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

La Commissione di valutazione, verificherà, in prima istanza, l'ammissibilità della domanda e del soggetto attuatore; in seconda istanza passerà all'esame delle proposte progettuali presentate tenendo conto dei criteri di valutazione di seguito riportati.

12.1 – Ammissibilità della domanda

Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso, non saranno, comunque, considerate ammissibili le domande:

- con progetto avente costo inferiore a € 100.000,00 e costo superiore al massimo previsto per ciascuna sezione;
- che contengono più progetti riferiti alla stessa sezione dell'Avviso;
- presentate da un soggetto che partecipa anche ad un altro progetto, della stessa o dell'altra sezione del presente Avviso;

- nelle quali non siano specificati, all'interno dell'ATI/ATS i ruoli, le competenze e le suddivisioni finanziarie dei singoli soggetti che costituiscono il Raggruppamento o il Consorzio;
- presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'avviso.

12.2 – Criteri di selezione relativi alla 1° Sezione

I criteri di selezione che saranno adottati per la valutazione dei progetti presentati per la prima sezione sono:

CRITERI	Punteggio massimo
A) QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE	35
A1) Chiarezza espositiva nella definizione degli obiettivi progettuali, delle modalità di realizzazione delle azioni e dei risultati attesi	10
A2) Sussidiarietà e integrazione con altre iniziative in materia di placement, comunitari, nazionali, regionali e locali	10
A3) Analisi del contesto operativo del progetto e dei fabbisogni specifici	5
A4) Congruità e correttezza del piano finanziario	10
B) INNOVAZIONE	15
B1) Valutazione delle modalità con cui il progetto intende costituire od attivare la piattaforma informatica per la realizzazione di un sistema di placement e di orientamento al lavoro – specifiche tecniche -	15
C) SOGGETTI COINVOLTI	25
C1) Qualità e quantità delle attività svolte dal/i proponente/i in relazione alla proposta progettuale	10
C2) Adeguatezza delle strutture logistiche messe a disposizione per la realizzazione del progetto	5
C3) Qualità e quantità delle risorse umane coinvolte nel progetto	10
D) EFFICACIA	25
D1) Idoneità del progetto a conseguire gli obiettivi prefissati	25

La proposta progettuale per accedere al finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo di **60/100**.

Al termine delle operazioni di valutazione di merito sarà redatta una graduatoria in ordine al punteggio conseguito dalle proposte, che consentirà di finanziarle sulla base delle disponibilità finanziarie.

12.3 – Criteri di selezione relativi alla 2° Sezione

I criteri di selezione che saranno adottati per la valutazione dei progetti presentati per la seconda sezione sono:

CRITERI	Punteggio massimo
A) QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE	35
A1) Chiarezza espositiva nella definizione degli obiettivi progettuali, delle modalità di realizzazione delle azioni e dei risultati attesi	15
A2) Analisi del contesto operativo del progetto e dei fabbisogni specifici	5
A3) Congruità e correttezza del piano finanziario	15
B) INNOVAZIONE	15
B1) Modalità con cui il progetto intende innovare la capacità del proponente di fare rete con il tessuto imprenditoriale e stabilire partenariati, relazioni stabili e sostenibili finalizzate all'inserimento lavorativo dei giovani laureati e diplomati AFAM	15
C) SOGGETTI COINVOLTI	25
C1) Qualità e quantità delle attività svolte dal/i proponente/i in relazione alla proposta progettuale	10
C2) Adeguatezza delle strutture logistiche messe a disposizione per la realizzazione del progetto	5
C3) Qualità e quantità delle risorse umane coinvolte nel progetto	10
D) EFFICACIA	25
D1) Idoneità del progetto a conseguire gli obiettivi prefissati	10
D2) Percentuale di risorse assegnate ai tirocini	15

La proposta progettuale per accedere al finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo di **60/100**.

Al termine delle operazioni di valutazione di merito sarà redatta una graduatoria in ordine al punteggio conseguito dalle proposte, che consentirà di finanziarle sulla base delle disponibilità finanziarie.

Art. 13 – Voci di costo

13.1 - Costo massimo ammesso

Il costo ammissibile per singolo progetto potrà variare tra un valore minimo di 100.000 Euro ed un valore massimo di € 1.500.000,00 per i progetti che partecipano alla 1° sezione dell'Avviso e di € 2.500.000,00 per i progetti che partecipano alla 2° sezione con le specifiche di seguito indicate

Il costo ammissibile per ogni progetto potrà variare tra un valore minimo di 100.000 euro e un valore massimo ottenibile aggiungendo al valore minimo il prodotto ottenuto dal numero totale degli iscritti all'ateneo nell'anno accademico 2008/2009 o atenei in caso di ATI/ats per un parametro che, a pena di inammissibilità non potrà superare i 16,00 euro per ciascun iscritto. Ove tale prodotto superi l'importo indicato all'articolo 9 sarà automaticamente decurtato fino al limite

ammasso ivi indicato (€ 1.500.000,00 per il finanziamento dei progetti della 1° sezione e € 2.500.000,00 per il finanziamento dei progetti della 2° sezione)

Il finanziamento dei progetti che concorrono a ciascuna sezione del presente Avviso avverrà, comunque, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna sezione.

Al termine delle operazioni di valutazione di merito sarà redatta una graduatoria in ordine al punteggio conseguito dalle proposte, che consentirà di finanziarle sulla base delle disponibilità finanziarie.

13.2 – Costi diretti e costi indiretti

I costi sono “**diretti**” quando sono direttamente connessi all’operazione, ovvero quando possono essere imputati direttamente, in maniera documentata, alle attività progettuali.

A seconda della tipologia di intervento, tali costi possono essere direttamente connessi a più operazioni realizzate dallo stesso beneficiario.

Nel caso, quindi, di connessione non esclusiva e/o parziale, il beneficiario deve dare dimostrazione della diretta connessione, anche se in quota parte, attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione (es. parametri di consumo fisico-tecnici).

I costi sono “**indiretti**” quando non sono o non possono essere direttamente connessi all’operazione, in quanto sono riconducibili alle attività generali dell’organismo che attua l’operazione (beneficiario).

Pertanto, non essendo possibile determinare con precisione l’ammontare attribuibile ad un’operazione specifica, i costi indiretti devono essere imputati all’operazione stessa attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile, oppure su base forfetaria.

Ai fini del presente Avviso i costi indiretti possono essere compresi solo nella categoria di spesa C. - Spese di funzionamento e di gestione - entro il limite del 15% del costo complessivo del progetto

I costi da rendicontare in via forfetaria non possono comunque eccedere l’importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento CE n. 396 del 6 maggio 2009 che ha modificato dell’art. 11, comma 3, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1081/2006; per i costi indiretti dichiarati su base forfetaria non è richiesta l’esibizione dei documenti giustificativi della spesa in sede di controllo.

Il ricorso alla forfettizzazione non deve, comunque, comportare come conseguenza un aumento artificiale dei costi diretti.

Qualsiasi riduzione dei costi diretti comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente dell’ammontare dichiarato su base forfetaria.

Art. 14 – Spese ammissibili

14.1 – Norme generali per l'ammissibilità delle spese

Ai fini del riconoscimento della spesa i beneficiari dovranno presentare l'offerta progettuale con il relativo preventivo finanziario sulla base del formulario predisposto dall'Amministrazione che viene allegato al presente Avviso.

I beneficiari dovranno gestire le risorse attraverso un sistema contabile ed una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale.

Tale sistema deve consentire di dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di funzionamento tra le diverse attività, nell'ipotesi in cui il beneficiario non opti per la dichiarazione forfetaria dei costi indiretti.

I beneficiari dovranno predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le visite ispettive, eseguendo una raccolta ordinata ed archiviando la menzionata documentazione con modalità finalizzate ad agevolare l'attività di controllo.

Ferme restando le disposizioni di diritto civile e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e della relativa documentazione, i documenti giustificativi delle spese sostenute dovranno essere conservati in originale e tenuti a disposizione per un periodo di tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Per essere considerate ammissibili, le spese devono essere strettamente connesse all'azione approvata, effettivamente sostenute per l'esecuzione del progetto, trasparenti e suddivise per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza.

Le spese dovranno altresì essere:

- conformi alla normativa europea in materia di Fondi strutturali ed alle altre norme comunitarie e nazionali applicabili;
- conformi alle tipologie di spese ammissibili nell'ambito del Fondo sociale europeo;
- sostenute entro il termine iniziale e finale di ammissibilità;
- documentate con giustificativi originali;
- conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali;
- registrate nella contabilità generale e specifica dei soggetti attuatori;
- contenute entro i limiti (per natura e per importo) del preventivo approvato;
- conformi alle prescrizioni impartite dal soggetto gestore in materia.

Le voci di spesa ammissibili sono quelle indicate nel presente Avviso e per quanto non espressamente previsto, nella Delibera di Giunta Regionale n. 1509 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i massimali di costo delle attività progettuali, si rimanda alle disposizioni citate nel presente Avviso; per le attività non contemplate da normative applicabili, i costi devono essere quelli del libero mercato, suffragati da almeno tre preventivi, a dimostrazione di una scelta economica corretta.

In materia di ammissibilità delle spese si rinvia all'art 56 del Regolamento CE 1083/2006 e all'art. 11 del Regolamento CE 1081/2006 come modificato dall'art. 1 del Regolamento CE 396/2009.

Le voci di spesa dovranno essere riferite ad ogni Azione contenuta nel progetto; al riguardo si precisa che ogni Azione può contenere una o più voci di spesa.

Le voci di spesa dovranno, inoltre, essere articolate nelle seguenti macro categorie:

- a) Spese Risorse Umane
- b) Spese allievi
- c) Spese di Funzionamento e Gestione
- d) Altre Spese
- e) Borse

14.2 – Spese Risorse Umane

Le spese per le risorse umane comprendono i costi relativi al personale interno e le spese sostenute per il personale esterno.

Spese per Personale Interno

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale interno - personale dipendente - dei beneficiari, iscritto nel libro unico del lavoro, impiegato a tempo pieno nell'attuazione del progetto.

Ai fini della contabilizzazione della spesa, deve essere considerato il costo lordo annuo della retribuzione, che è rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto.

Quanto indicato nei prospetti deve trovare riscontro nelle registrazioni a libro unico del lavoro e nei documenti attestanti l'avvenuto versamento dei contributi sociali e fiscali.

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, si deve tener conto anche del costo "interno" sostenuto dal datore di lavoro per il personale che ha fornito la sua prestazione lavorativa nell'ambito dell'attività sovvenzionata.

Tale costo interno deve essere determinato tenendo conto del costo giornaliero del dipendente, quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione organica nel periodo progettuale, dei contributi previdenziali annuali, della quota di indennità di fine rapporto per il numero dei giorni lavorativi previsti dal contratto.

Qualora il computo annuale non dovesse consentire la determinazione del costo orario in ragione del sistema di contabilizzazione delle spese adottato dall'ente e/o di necessità dettate dal sistema di rilevazione dei costi da trasmettere alla Pubblica Amministrazione ai fini dei pagamenti intermedi, si deve fare riferimento al trattamento economico mensile di cui al CCNL, tenendo presente che nel computo del costo orario ordinario deve essere escluso ogni emolumento ad personam (indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, premi di varia natura, ecc.).

Eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti soltanto nella misura in cui risultino effettivamente sostenuti nell'ambito della specifica operazione e purché debitamente giustificati.

Se l'attività realizzata è di livello inferiore rispetto all'inquadramento contrattuale, si deve tenere conto della retribuzione prevista per le mansioni effettivamente svolte.

Gli emolumenti arretrati possono essere riconosciuti, purché direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento del progetto.

Spese per Personale Esterno

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale esterno, utilizzato dai beneficiari, finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.

La collaborazione o la prestazione deve risultare da specifica lettera d'incarico o da un contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate, in cui vengano chiaramente indicate le specifiche attività conferite, la relativa durata e i compensi per singola attività.

I contratti con il personale esterno dovranno essere stipulati in conformità della normativa vigente; il beneficiario è responsabile, in via esclusiva dell'osservanza delle norme e delle procedure vigenti.

Al fine di determinare i relativi massimali di costo, il personale esterno è inquadrato per fasce d'appartenenza, sulla base dei requisiti professionali; inoltre, a seconda delle modalità d'impiego nel progetto, è necessario distinguere:

a) Personale docente

Nell'ambito del personale docente rientrano i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera) che svolgono attività di docenza/insegnamento.

In caso di personale docente esterno sono previste le seguenti tre fasce di livello:

fascia A:

docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

fascia B:

ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

fascia C:

assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente

b) Tutor

Rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera professionale) di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula.

Pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:

- a) all'aula (in caso di attività corsuale "frontale");
- b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);
- c) allo stage (in caso di attività stagierale prevista nell'ambito del progetto);
- d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).

Massimali di costo per tutor esterni = max. € 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b) e c); max € 50,00 per i tutor della categoria d).

Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente

c) Figure di coordinamento

Nella figura del coordinatore rientrano i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera) che svolgono funzioni trasversali legate a diverse aree di competenza inerenti al progetto/attività, quali quelle, ad esempio, del coordinamento di azioni di ricerca, di azioni di sistema, delle risorse umane, economiche, organizzative, informative, di monitoraggio delle azioni o di gestione amministrativa e di rendicontazione complessa.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per le attività di coordinamento oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o collaborazione coordinata e continuativa, per i quali si fa riferimento a quanto contenuto nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, per l'attività di coordinamento svolta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera si applica il seguente parametro:

Massimale di costo = max € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Tale massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 15 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore.

d) Consulenti

Si tratta di personale esterno al beneficiario impegnato attraverso rapporti di consulenza aventi ad oggetto prestazioni specialistiche direttamente riferibili alle attività progettuali espletate in autonomia e con la diretta responsabilità e controllo del consulente, mediante utilizzo di risorse dello stesso.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per le attività di consulenza oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o collaborazione coordinata e continuativa sono previste le seguenti tre fasce di livello:

fascia A:

docenti di ogni grado del sistema universitario e scolastico impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell'Amministrazione Pubblica; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo = max. € 500,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

fascia B:

ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di

conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti od esperti con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo = max € 300,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

fascia C:

assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max € 200,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione oraria del compenso, considerando la giornata lavorativa di sei ore.

e) Attività di coordinamento e di consulenza oggetto di contratti di collaborazione a progetto o di contratti a collaborazione coordinata e continuativa

Nell'ambito delle tipologie aventi ad oggetto prestazioni di coordinamento e di consulenza, va differenziato il caso in cui le stesse risultino essere oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o di contratti di collaborazione continuativa, poiché tali contratti si caratterizzano per la continuazione della prestazione ed il coordinamento con l'organizzazione ed i fini del committente.

Quest'ultimo, pertanto, conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio temporale (per le ulteriori specifiche si rimanda a quanto sopra riportato per il personale a progetto).

Nel caso di consulenze attivate mediante questa tipologia contrattuale sono previste tre fasce di livello così ripartite:

fascia A:

esperti impegnati da almeno cinque anni in attività inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max € 3.000,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

fascia B:

esperti impegnati da almeno tre anni in attività inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max € 2.000,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

fascia C:

assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore;
esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max € 1.200,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Nell'ipotesi in cui il medesimo soggetto rivesta più incarichi di coordinamento, e/o di consulenza, e/o di co.co.co/co.co.pro, nell'ambito dello stesso progetto, l'importo complessivamente cumulabile a diverso titolo non può superare € 5.000,00 al mese al lordo di IRPEF e al netto dei contributi previdenziali obbligatoriamente a carico del committente come previsto dai pertinenti regimi contrattuali.

14.3 – Spese Allievi

Rientrano in questa voce i costi derivanti per l'iscrizione alle Assicurazione obbligatorie o aggiuntive, i costi del personale dipendente impiegato nell'attività di orientamento e le spese di viaggio, vitto ed alloggio derivanti dalla partecipazione alle borse lavoro per tirocini formativi.

Per le spese di viaggio, vitto ed alloggio si applicano le disposizioni contenute nella DGR n. 1509 del 21 novembre 2002.

14.4 – Spese di funzionamento e gestione

Questa voce comprende le spese necessarie al funzionamento e alla gestione del progetto.

Il presente Avviso disciplina in particolare le voci di seguito elencate; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nella DGR n. 1509 del 21 novembre 2002.

Locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie

Questa voce comprende le spese relative alle sedi degli Enti beneficiari utilizzate per la realizzazione delle attività progettuali.

I relativi costi e canoni possono essere riconosciuti limitatamente al diretto utilizzo del bene in relazione alle effettive necessità progettuali, alla durata progettuale e alla quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzate.

In tale ambito è riconoscibile la manutenzione ordinaria.

L'ammortamento degli immobili costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- 1) gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
- 2) il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro e successive modifiche);
- 3) il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale e alla effettiva superficie utilizzata per l'attività progettuale;
- 4) il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Locazione, leasing, ammortamento e manutenzione delle attrezzature

In questa voce sono inserite le spese relative alle attrezzature di proprietà, noleggate e in leasing.

Il leasing, è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio).

Per la specifica disciplina si rimanda all'art. 8 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

L'ammortamento è consentito per i beni e le attrezzature che costituiscono immobilizzazione.

Le immobilizzazioni, costituite da beni a fecondità ripetuta, comprendono sia beni materiali che immateriali.

L'ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- 1) i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
- 2) il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti, in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro);
- 3) il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale e alla effettiva quota di utilizzo del bene nell'attività stessa;
- 4) il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Per quanto concerne le Attrezzature ammortizzabili di valore inferiore a € 516,46, l'operatore, che in base all'art. 102, comma 5, del DPR n. 917/86 dedurrà integralmente le spese di acquisizione del bene nell'esercizio in cui sono state sostenute, potrà portare a rendiconto la quota parte, in dodicesimi, del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività progettuale cofinanziata.

Per quanto riguarda la manutenzione, è ammissibile il costo della manutenzione ordinaria, effettuata in funzione dell'operazione cofinanziata, tenendo conto degli ordinari parametri e criteri di imputazione.

Acquisto di materiale ed attrezzature

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1081/2006 non sono ammissibili al contributo del Fondo Sociale Europeo le spese sostenute per "l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni".

Diversamente sono ammissibili "i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo" (cfr. art. 11 comma 3, lett. c, del Regolamento (CE) n.1081/2006).

La spesa per l'acquisto di materiale di consumo concernente sia le attività progettuali (tra cui, a titolo esemplificativo: il materiale di cancelleria, gli stampati, le dispense per l'attività didattica), che le attività a carattere amministrativo (spese generali) è invece ammissibile e imputabile all'operazione finanziata.

Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento

I costi di illuminazione e della forza motrice devono essere determinati, in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attività progettuali.

Posta, telefono e collegamenti telematici

Tra le spese postali sono riconoscibili, per il periodo di durata dell'operazione ed in relazione alle attività progettuali realizzate: spese per raccomandate, assicurate, telegrammi, vaglia telegrafici, pacchi, servizi di corriere espresso, eventuale costo di uso e manutenzione della macchina affrancatrice.

Analogamente alle spese postali, le spese telefoniche e di collegamento telematico possono essere riconosciute per il periodo di durata dell'operazione e se correlate alle attività progettuali realizzate.

In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si deve ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Assicurazioni

Non possono essere riconosciute le spese relative a polizze assicurative ulteriori a quelle già coperte dalle assicurazioni obbligatorie per legge.

Rimborsi e compensi per i titolari di cariche sociali

I titolari di cariche sociali sono oggettivamente impegnati in ragione della loro specifica funzione nell'attività progettuale in quanto inseriti nel contesto delle attività istituzionali e di rappresentanza dell'ente.

Il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza, né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito dell'operazione cofinanziata).

In tali casi le spese sono rendicontate a costi reali attraverso i singoli giustificativi di spesa.

Tuttavia, l'eventuale incarico, qualora direttamente connesso allo svolgimento dell'attività progettuale ed attribuito a persona che riveste una carica sociale, può costituire spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- 1) sia preventivamente autorizzato dall'Autorità di Gestione e/o Organismo intermedio e/o Partner Istituzionali;
- 2) sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
- 3) sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata;
- 4) sia precisata la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati per il personale esterno in relazione alla tipologia dell'attività svolta.

Le eventuali spese di vitto, viaggio ed alloggio sono regolate analogamente a quanto previsto per il personale dipendente.

Se il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato, il costo imputato è quello risultante dalla busta paga rapportato alle effettive ore di impegno nelle attività progettuali.

Tale incarico non prevede richiesta di autorizzazione preventiva e costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- 1) la retribuzione deve essere commisurata alla natura dell'attività svolta;
- 2) preventiva comunicazione da parte del beneficiario dell'impiego, nell'ambito del progetto, del dipendente ricoprente anche carica sociale;
- 3) acquisizione di una dichiarazione rilasciata dall'INPS o da altro organo a ciò delegato che qualifichi regolare il rapporto di lavoro subordinato.

14.5 –Altre Spese

Questa voce comprende le spese tra loro eterogenee.

Il presente Avviso disciplina in particolare le voci di seguito elencate; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nella DGR n. 1509 del 21 novembre 2002.

Acquisto di forniture e servizi strumentali e accessori

Il beneficiario, nei casi in cui non sia obbligato al rispetto delle norme previste nel Codice degli appalti ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 163/2006, è tenuto a porre in essere

procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicità e parità di trattamento.

A tal fine, il beneficiario, in funzione del valore della fornitura del bene e/o servizio da acquisire, dovrà procedere con le modalità indicate nelle seguenti fasce finanziarie:

- **fascia finanziaria** (valore di affidamento IVA esclusa) **fino a € 20.000,00**
acquisizione diretta;

- **fascia finanziaria** (valore di affidamento IVA esclusa) **da € 20.000,01 a € 50.000,00**
consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione.

La costituzione di un elenco di operatori economici presso il beneficiario può essere predisposto tenendo conto dei criteri e delle procedure previste per la certificazione di qualità, oppure attraverso metodi analoghi.

La qualificazione dell'operatore potrà essere comprovata con la richiesta di requisiti tecnici professionali, economici finanziari, iscrizione alla camera di commercio, albi, ecc.;

- **fascia finanziaria** (valore di affidamento IVA esclusa) **da € 50.000, 01 a €100.000,00**
consultazione di almeno cinque operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione.

Per la predisposizione dell'elenco degli operatori economici e per la qualificazione degli stessi si applicano le norme della precedente fascia finanziaria

- **fascia finanziaria** (valore di affidamento IVA esclusa) **da € 100.000,01 a € 206.000,00**
previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; scelta di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente e su almeno partecipazione dell'Autorità di Gestione/Organismo intermedio/Partner Istituzionali alla fase di valutazione delle offerte pervenute, mediante la designazione di un proprio funzionario, l'ente è tenuto a dare avviso della data prevista per la suddetta apertura con un anticipo pari ad almeno 10 giorni lavorativi.

I valori di affidamento compresi in questa fascia potranno variare in relazione alle sopravvenute modifiche comunitarie delle soglie degli appalti pubblici.

- **fascia finanziaria** (valore di affidamento IVA esclusa) **da € 206.000 ad importo superiore**
selezione del soggetto terzo con procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici.

In particolare il beneficiario deve rispettare la seguente procedura:

- 1) predisposizione di un capitolato semplificato, secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione;
- 2) pubblicazione del capitolato sul sito dell'Ente beneficiario, su almeno un sito specializzato, su almeno un quotidiano regionale e (per estratto) su almeno un quotidiano nazionale;
- 3) utilizzo di esperti di valutazione delle offerte all'interno della Commissione di valutazione (individuati facendo anche ricorso ad appositi elenchi).

Ai fini dell'eventuale partecipazione dell'Autorità di Gestione/Organismo intermedio/Partner Istituzionali alla fase di valutazione delle offerte pervenute, mediante la designazione di un proprio funzionario, l'ente è tenuto a dare avviso della data prevista per la suddetta apertura con un anticipo pari ad almeno 10 giorni lavorativi;

4) individuazione del soggetto terzo, di norma, secondo il criterio economicamente più vantaggioso;

5) apertura pubblica delle offerte in presenza degli offerenti.

In sede di verifica dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle suddette procedure.

I valori di affidamento compresi in questa fascia potranno variare in relazione alle sopravvenute modifiche comunitarie delle soglie degli appalti pubblici.

Fideiussioni

Sono ammissibili le polizze fideiussorie relative agli acconti ed ai pagamenti intermedi erogati dall'Autorità di Gestione e/o Organismi intermedi e/o Partner Istituzionali in favore dei beneficiari privati.

La fideiussione dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1997 n. 96 divulgato sul sito www.sirio.regione.lazio.it.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del Ministero del Tesoro del 22 aprile 1997 sopraindicato, sono accettate esclusivamente garanzie presentate da banche, imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzionale (cfr. elenchi pubblicati periodicamente da parte dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo – ISVAP Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, in via informale, sul sito internet www.isvap.it), oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, consultabile tramite il sito internet www.bancaditalia.it.

Spese per informazione e pubblicità

Sono ammissibili le spese sostenute per l'informazione, la comunicazione e la pubblicità relative all'operazione: manifestazioni, inserzioni, spot radiofonici e televisivi, ecc.

Le attività informative e pubblicitarie devono essere realizzate nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1828 dell' 8/12/2006.

Considerata l'importanza di rendere nota ai destinatari degli interventi la natura dei finanziamenti, tutta la documentazione prodotta e destinata alla fruizione pubblica o comunque di rilevanza esterna, deve riportare i loghi istituzionali previsti e le indicazioni del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, pena la non ammissibilità dei costi correlati.

IVA ed altre imposte e tasse

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

L'IVA recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

La natura privata o pubblica del beneficiario o del destinatario non è presa in considerazione nel determinare se l'Iva costituisca una spesa ammissibile.

L'Iva non recuperabile dal beneficiario o dal destinatario in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la direttiva Iva 2006/112/C.

In base alla risoluzione 135/E/03 del 17 giugno 2003 dell'Agenzia delle Entrate, si specifica che:

1) i contributi concessi nel quadro degli Avvisi pubblici se diretti a perseguire finalità di carattere generale, hanno natura di mere movimentazioni finanziarie e in quanto tali, in base all'art. 2, comma 3, del DPR n. 633/72, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA; ciò in quanto i contributi stessi non si pongono in un rapporto sinallagmatico fra ente finanziatore e beneficiario;

2) i trasferimenti di fondi che si realizzano tra il capofila e gli associati qualora il soggetto beneficiario sia una ATS o una ATI sono da considerarsi fuori campo Iva, a condizione che i rapporti giuridici che intercorrono tra associazione e associati siano regolati sulla base di un mandato con rappresentanza conferito al capofila da parte degli associati stessi.

Le altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi) costituiscono spesa ammissibile se effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario o dal destinatario in relazione allo specifico progetto cofinanziato.

Le spese sostenute per la registrazione dei contratti, atti notarili, ecc. costituiscono spesa ammissibile qualora espressamente richieste dalle Amministrazioni responsabili.

14.6 – Borse

Le voci di spesa ammissibili sono quelle indicate nel presente Avviso e per quanto non espressamente previsto, nella Delibera di Giunta Regionale n. 1509 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 – Spese non ammissibili

Non sono ammissibili spese per le quali il soggetto proponente abbia già ricevuto contributi pubblici di qualsiasi natura.

Come stabilito all'art. 11 comma 2 del Reg. (CE) n. 1081/2006, non sono ammissibili le spese relative a:

- imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- gli interessi passivi;
- l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.

Art. 16 Diritto d'autore ed utilizzazione economica dei prodotti

Per quanto concerne il diritto d'autore e il diritto di utilizzazione economica dei prodotti si rinvia a quanto contenuto negli articoli 2575-2583 del codice civile e alla legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso del diritto d'autore che comprenda in particolare la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati e la loro utilizzazione economica, la disciplina è sostanzialmente dettata dagli articoli 2575-2583 del codice civile e dalla Legge sulla "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 Obblighi del beneficiario e modalità di erogazione del finanziamento

Il soggetto proponente ammesso al finanziamento sarà tenuto a:

- osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di formazione professionale ed accettare il controllo della Regione, dello Stato Italiano e dell' Unione Europea;
- applicare, nei confronti del personale dipendente, il contratto nazionale del settore di riferimento;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché a rispettare la normativa in materia fiscale;
- utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni di progetti finanziati dalla Regione Lazio a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- adottare, in attuazione a quanto previsto dai regolamenti comunitari, un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli; la contabilità inerente il progetto dovrà consentire il facile riscontro da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex post;
- redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e presentarlo entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso;
- esibire su richiesta dell'amministrazione la documentazione originale;
- fornire con cadenza trimestrale e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione, tutti i dati attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli durante l'esecuzione delle verifiche ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;

- assicurare la massima trasparenza e la parità di trattamento nell'accesso alla formazione.

L'importo del finanziamento verrà erogato in tre rate secondo le seguenti modalità:

1) una □prima quota, pari al 50% dell'ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività
e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e della fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari a quello dell'anticipazione.

2) una seconda quota, pari al 30% del valore delle risorse, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente), della fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari al pagamento richiesto e documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di prima quota.

3) una terza quota, pari al 20% dell'ammontare totale ammissibile a seguito della certificazione del rendiconto da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente).

Per tali spese la fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Direzione regionale Formazione professionale, FSE ed altri interventi cofinanziati, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00147 - Roma

La fideiussione dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n .96 divulgato sul sito www.sirio.regione.lazio.it.

Art. 18 Norme per la gestione e la rendicontazione delle attività

Il finanziamento assegnato sarà soggetto a rendicontazione: l'ente è tenuto a presentare, nei termini e con le modalità previsti dall'art.16 della L.R. 6/99, la rendicontazione delle attività svolte.

Per ciò che attiene alle modalità di gestione e di rendicontazione dell'intervento dovrà farsi riferimento a quanto previsto nel presente Avviso e, per quanto non disciplinato, alla D.G.R. n. 1509/02 e successive modificazioni e integrazioni.

L'ente è tenuto a rispettare i contenuti della Determina n. 2014 del 3.06.2004, in attuazione della D.G.R. n. 1232 del 2003, per quanto attiene l'acquisizione per via telematica delle certificazioni trimestrali, annuali e finali di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e integrazione con il Sistema Informativo di gestione accreditamento sedi operative; tale procedura è divenuta obbligatoria a partire dal 3 giugno 2004; le relative informazioni sono reperibili sul sito www.sirio.regione.lazio.it, ovvero <http://certificazioni.sirio.regione.lazio.it>).

Il soggetto attuatore dovrà predisporre ed inviare dei **report trimestrali** sull'avanzamento del progetto contenenti l'analisi dell'andamento delle singole azioni del progetto e il loro stato di attuazione, con particolare riferimento ai destinatari degli interventi coinvolti.

In particolare, per quanto concerne la gestione dei singoli tirocini, il titolare del finanziamento si obbliga a:

- Inserire sul sistema informativo SiMon tutti i dati di monitoraggio relativi ai singoli tirocinanti;
- Inserire tutti i pagamenti erogati ai singoli tirocinanti;
- Procedere al controllo in itinere sull'andamento dei tirocini e al controllo successivo sull'esito dei tirocini.

Per quanto riguarda la gestione rendicontuale dell'IVA si applicano:

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009.

Art. 19 Tenuta della documentazione

In relazione a quanto previsto all'art. 19 commi 1 e 2 del Regolamento Ce 1828/2006, i beneficiari conservano i documenti giustificativi in originale delle spese, mentre, per quanto riguarda la tenuta del fascicolo di progetto, sarà competente la struttura regionale competente in materia di FSE.

I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi) e, coerentemente con quanto previsto all'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006, alla sua conservazione fino a tre anni successivi alla chiusura del POR FSE.

I beneficiari sono altresì tenuti:

- a timbrare le fatture originali a giustificazione della spesa con la scritta "spesa che ha usufruito del contributo del Por Lazio FSE 2007-2013";
- ad assicurare la stabilità di una operazione per cinque anni dal suo completamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento CE1083/06.

I documenti vanno conservati in formato cartaceo relativamente agli originali dei libri di contabilità ai giustificativi quietanzati, ed alle copie degli ordini di pagamento.

Le dichiarazioni di spesa a chiusura provvisoria dei conti dovranno essere conservate su foglio elettronico e solo in casi giustificati, in formato cartaceo.

20 Controlli

Relativamente ai controlli, non si applica il par. 6 della DGR 1509/2002 nella parte in cui prevede che i soggetti beneficiari "sono tenuti a presentare una certificazione del rendiconto di spesa rilasciato da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili".

Rimangono invariati gli obblighi di presentazione, in capo ai beneficiari, della modulistica relativa alla rendicontazione delle spese sulla base della DGR 1509/2002.

Il rendiconto finale delle spese presentato dal beneficiario sarà certificato da un revisore incaricato dalla Regione.

La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.

I controlli potranno essere effettuati, oltre che dalla Regione, anche dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.

Il soggetto beneficiario del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, per un periodo minimo di 5 anni dall'erogazione del contributo e comunque fino al termine dei tre anni successivi alla chiusura del POR FSE, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

Art. 21 Revoca del finanziamento

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

Art. 22 Informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 6, del Regolamento CE 1828/2006 l'Autorità di gestione informa i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso Regolamento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del medesimo Regolamento, se una operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE:

- il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento;
- il beneficiario informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall'FSE;
- il beneficiario garantisce che, qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, comprenda una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dall'FSE.

Inoltre, ogni beneficiario dovrà garantire la realizzazione di una delle seguenti azioni informative aggiuntive:

- 1) evento di apertura o di chiusura dell'intervento;
- 2) brochure informativa dell'intervento realizzato.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di utilizzare fino ad un massimo di € 20.000,00 nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente stanziata, per effettuare interventi di informazione e pubblicità del presente Avviso.

Art. 23 Tutela della privacy

Tutti i dati forniti dal Soggetto Attuatore nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Il Soggetto Attuatore è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

Art. 24 Informazioni sull'avviso pubblico

Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili all'interno del portale della Regione Lazio www.sirio.it.regione.lazio.it, sezione Bandi Attivi.

Sul medesimo sito saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni dell'Avviso, del formulario e degli altri allegati.

Informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso e al formulario on-line dovranno essere inoltrate, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del presente Avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: Avvisoplacement@sirio.regione.lazio.it.

Al fine di garantire l'imparzialità della Regione e la par condicio dei partecipanti, le risposte alle domande più frequenti saranno date mediante pubblicazione delle stesse in modalità FAQ sul sito www.sirio.regione.lazio.it, sezione Bandi attivi.

Il responsabile del procedimento è l'Avvocato Elisabetta Longo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 25 Allegati

Gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso:

Allegato 1 Domanda finanziamento

Allegato 2 Formulario

Allegato 3 Dichiarazione d'intenti per la costituzione ATI/ATS

Allegato 4 Schema di convenzione